PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
CAPITOLO II	CAPITOLO II
Diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia	**Diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia**
Articolo 2	*Articolo 2*
Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati membri, conformemente all'articolo 2 della direttiva .../.../CEE ed elencati nell'articolo 3, attribuendo ad essi sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività non dipendenti ed il loro esercizio, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli, elencati nello stesso articolo, da esso rilasciati.	Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli altri Stati membri, conformemente all'articolo 2 della direttiva .../.../CEE ed elencati nell'articolo 3, attribuendo ad essi sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso **alle attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio,** lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli, elencati all'articolo 3, da esso rilasciati. **Tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto a tali diplomi, né per l'apertura al pubblico di nuove farmacie, né per il rilievo di farmacie aperte da meno di due anni.**

Articoli da 3 a 20 invariati

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose

COM(84) 28 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 febbraio 1984)

(84/C 40/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il terzo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1), di cui il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983, prevede che la Comunità prenderà le iniziative necessarie per giungere a un migliore coordinamento dell'approccio dei problemi attinenti al Mare del Nord;

considerando che con decisione del 19 maggio 1981 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione delle Comunità economica europea all'accordo del 9 giugno 1969 concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento delle acque del Mare del Nord, causato dagli idrocarburi;

considerando che con decisione del Consiglio del 9 settembre 1983 la Comunità è stata autorizzata a firmare l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord, causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, e che lo ha firmato il 13 settembre 1983;

considerando che è opportuno che l'accordo venga concluso dalla Comunità economica europea; e poiché i poteri d'azione necessari a tal fine non sono stati previsti dal trattato, occorre ricorrere all'articolo 235,

(1) GU n. C 46 del 17. 2. 1983.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose è approvato in nome della Comunità economica europea. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto in conformità dell'articolo 18 dell'accordo.